

Regolamento concernente l'uso delle strade forestali
Costa / Valle di Mulini ,Golino / Cortasca,
Calezso / Rivöra

L'assemblea del Patriziato di Intragna, Golino e Verdasio

Visto

- l'art. 15 della Legge federale sulle foreste (LFo) del 4 ottobre 1991
- l'art. 13 dell'Ordinanza federale sulle foreste (Ofo) del 30 novembre 1992
- l'art. 13 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998
- gli art.li 34 e 35 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002
- la licenza edilizia del 19 gennaio 2005

decreta:

Art. 1

Scopo

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare l'uso, la gestione, il prelievo delle tasse d'uso per coprire i costi di manutenzione e il rilascio delle autorizzazioni di transito con veicoli a motore sulle strade forestali del patriziato.

Art. 2

Principi

1.

Il transito veicolare sulle strade forestali è di principio vietato ai non autorizzati.

L'accesso alla strada forestale è chiuso tramite uno sbarramento (barriera, catena o altro) posto all'inizio della strada.

Il traffico é inoltre regolamentato tramite la preposta segnaletica stradale.

2.

Il transito è ammesso per gli scopi previsti dalle norme federali e cantonali in vigore, in particolare per scopi forestali, agricoli e di pubblico interesse quali:

- a) salvataggio
- b) controlli del guardaboschi
- c) realizzazioni di provvedimenti di protezione delle catastrofi naturali

- d) lotta contro gli incendi
- e) taglio, esbosco e trasporto di legname

3.

I veicoli a motore possono circolare in foresta fuori dalle strade forestali soltanto qualora si rivelasse indispensabile alla realizzazione di uno degli scopi menzionati al capoverso precedente.

4.

Le manifestazioni con veicoli a motore su strade forestali e nel resto della foresta sono vietate.

Art. 3 **Eccezioni**

1

Il Patriziato, tramite l'ufficio patriziale, rilascia su richiesta l'autorizzazione ai seguenti utenti:

- a) proprietari e usufruttuari di fondi, di edifici e di impianti
- b) cacciatori per il recupero della selvaggina

2.

L'ufficio patriziale può, in caso di comprovata necessità, concedere altre autorizzazioni.

3.

L'autorizzazione eccezionale di transito è rilasciata dietro pagamento di una tassa d'uso conformemente alle disposizioni del successivo art. 6.

Art. 4 **Divieti**

1

Il Patriziato può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.

2.

In particolare è vietato:

- a) lasciare aperta la barriera d'entrata
- b) permettere l'uso veicolare della strada a terzi senza autorizzazione
- c) abbandonare veicoli privi di targhe o altri materiali, lungo il tracciato della strada

3.

In casi eccezionali l'ufficio patriziale può consentire l'apertura delle strade forestali per un determinato periodo (trasporto di legname, cantieri edili, ecc.).

Art. 5

Consegna della tessera o della chiave

1

L'ufficio patriziale assegna la tessera o la chiave ad un utente solo dietro richiesta scritta e motivata.

La tessera/chiave è nominale e non può essere assolutamente, prestata o ceduta a terze persone.

Al momento della consegna della tessera o della chiave è rilasciata una copia del presente regolamento.

Al momento del rilascio della chiave viene richiesto un deposito di Fr 100.-

La decisione di consegna stabilisce la durata dell'autorizzazione, i costi a carico del richiedente e le condizioni.

In caso di perdita o smarrimento della tessera/chiave, l'utente è tenuto a informare tempestivamente l'amministrazione e ad assumersi tutte le relative spese per la sostituzione.

Le spese per la sostituzione (causata da rottura, smarrimento o altro) ammontano a Fr 100.-.

2.

L'abbonamento alla tessera/chiave si rinnova tacitamente di un anno se la tessera/chiave non viene restituita entro il 31 12 dell'anno in cui si è pagato l'abbonamento.

L'abbonamento è quindi da pagare per l'intero anno successivo.

Art. 6

Tariffe

1

L'ammontare delle tasse d'uso per gli utenti abilitati con autorizzazione di transito viene definito in base ai seguenti tariffari:

Strada forestale Costa/Valle dei Mulini

Acquisto di un abbonamento (tessera/chiave) con validità di 1 anno civile, rinnovabile di anno in anno al prezzo di:

Prima tessera/chiave

Minimo Fr 300.- / anno per la prima tessera/chiave *

Massimo Fr 500.- / anno per la prima tessera/chiave *

Seconda ed eventuali altre tessere/chiavi

Minimo Fr 100.- / anno per la seconda ed eventuali altre tessere/chiavi **

Massimo Fr 300.- / anno per la seconda ed eventuali altre tessere/chiavi **

* Al costo annuo della tessera/chiave va aggiunta una tassa che corrisponde all'imposta patriziale stabilita l'anno precedente il rilascio della tessera/chiave. Sono esonerati dal pagare questa tassa i patrizi che pagano regolarmente la relativa tassa fuocatica.

** La seconda ed altre eventuali tessere/chiavi vengono rilasciate solo al coniuge/convivente/figli fino al 20° anno d'età, oppure per imprese edili (dietro autorizzazione rilasciata dall'ufficio patriziale).

2.

Altri utenti **NON proprietari di stabili** sui monti interessati, per utilizzo eccezionale della strada (veicoli da turismo, motoveicoli, veicoli agricoli, veicoli per singolo trasporto di materiale edile).

per viaggio* (autorizzazione rilasciata dall'ufficio patriziale)

Minimo Fr 10.-

Massimo Fr 20.-

* per viaggio si intende andata e ritorno con un singolo veicolo

Strada forestale Golino/ Cortasca

Acquisto di un abbonamento (tessera/chiave) con validità di 1 anno civile, rinnovabile di anno in anno al prezzo di:

Prima tessera/chiave

♦ Minimo Fr 50.- / anno per la prima tessera/chiave *

Massimo Fr 150.- / anno per la prima tessera/chiave *

Seconda ed eventuali altre tessere/chiavi

Minimo Fr 30.- / anno per la seconda ed eventuali altre tessere/chiavi **

Massimo Fr 130.- / anno per la seconda ed eventuali altre tessere/chiavi **

* Al costo annuo della tessera/chiave va aggiunta una tassa che corrisponde all'imposta patriziale stabilita l'anno precedente il rilascio della tessera/chiave. Sono esonerati dal pagare questa tassa i patrizi che pagano regolarmente la relativa tassa fuocatica.

** La seconda ed altre eventuali tessere/chiavi vengono rilasciate solo al coniuge/convivente/figli fino al 20° anno d'età, oppure per imprese edili (dietro autorizzazione rilasciata dall'ufficio patriziale).

Strada forestale Calezzo / Rivöra

Acquisto di un abbonamento (tessera/chiave) con validità di 1 anno civile, rinnovabile di anno in anno al prezzo di:

Prima tessera

Minimo Fr 30.- / anno per la prima tessera/chiave *

Massimo Fr 130.- / anno per la prima tessera/chiave *

Seconda ed eventuali altre tessere

Minimo Fr 10.- / anno per la seconda ed eventuali altre tessere/chiavi **

Massimo Fr 110.- / anno per la seconda ed eventuali altre tessere/chiavi **

* Al costo annuo della tessera/chiave va aggiunta una tassa che corrisponde all'imposta patriziale stabilita l'anno precedente il rilascio della tessera/chiave. Sono esonerati dal pagare questa tassa i patrizi che pagano regolarmente la relativa tassa fuocatica.

** La seconda ed altre eventuali tessere/chiavi vengono rilasciate solo al coniuge/convivente/figli fino al 20° anno d'età, oppure per imprese edili (dietro autorizzazione rilasciata dall'ufficio patriziale).

3.

Sono esonerati dal pagamento della tassa d'uso:

- Servizi di Soccorso, di Pronto intervento e di Polizia
- Uffici forestali
- Ufficio caccia e pesca, guardiacaccia
- Enti pubblici per la gestione dei loro beni
- Servizi di manutenzione delle reti di distribuzione e telecomunicazioni
- Militare e protezione civile

Art. 7

Norme d'uso

1.

I veicoli che transitano sulle strade forestali devono essere conformi alle prescrizioni federali in materia di circolazione stradale.

Il tonnellaggio massimo consentito è di 16 t; Sono inoltre da considerare eventuali limitazioni ulteriori di tonnellaggio in base alla segnaletica posta sulla strada.

La velocità massima consentita deve essere costantemente adeguata alle condizioni della strada.

2.

L'utilizzazione delle strade forestali avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente autorizzato. In caso di danneggiamento alla struttura stradale vige l'obbligo di immediata notifica all'ufficio patriziale.

3.

Non è garantita l'agibilità delle strade forestali durante tutto l'anno ed in modo particolare durante il periodo invernale per il quale non si provvede allo sgombero della neve.

4.

È severamente proibito svolgere lo sgombero neve a meno che venga rilasciato un permesso speciale da parte dell'ufficio patriziale.

Art. 8

Vigilanza

1

L'ufficio patriziale o per esso il guardiaboschi, vigila sulla corretta applicazione delle limitazioni di traffico.

2.

Gli accessi alle strade forestali sono videosorvegliati; le immagini possono essere usate per perseguire eventuali abusi.

3.

In caso di abusi quali ad esempio l'abbandono di veicoli a motore, il deposito di materiale di rifiuto, il mancato pagamento delle tasse d'uso, ecc. l'Ufficio patriziale ha la facoltà di pronunciare la revoca immediata dell'autorizzazione ed il ritiro della tessera/chave, senza alcun risarcimento.

4.

In caso di danneggiamento del campo stradale il patriziato può chiedere a sua scelta l'esecuzione del ripristino da parte dell'utente, oppure la rifusione di tutte le spese necessarie.

Art. 9

Contravvenzioni

1

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con multa applicata dall'ufficio patriziale, riservata l'azione per danni e l'azione penale.

L'ammontare della multa va fino ad un massimo di Fr 10'000.- a seconda della gravità dell'infrazione. La procedura è disciplinata dagli art. 145/147 e seguenti LOC.

2.

Le contravvenzioni alla LFo ed alla LCFO sono perseguibili dalla competente autorità cantonale con una multa fino a Fr 20'000.- (Art. 43 LFo).

Art. 10

Rimedi di diritto

Contro le decisioni dell'Ufficio patriziale è data facoltà di reclamo allo stesso entro 15 giorni, la cui decisione può essere impugnata al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art 11

Entrata in vigore

Approvato dall'Assemblea Patriziale in data 23 novembre 2015.

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Per il Patriziato di Intragna:

Il Presidente

Il Vicepresidente

Fausto Jelmorini

Michele Giovannari